



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE III CIVILE

VERBALE di RIUNIONE di SEZIONE

L'8.3.2018 si è svolta la riunione della Sezione finalizzata allo scambio di informazioni.

Nel corso di detta riunione, presenti tutti i Colleghi, si è proceduto, in primo luogo, a ricapitolare gli orientamenti procedurali adottati dalla sezione in tema di cause di liquidazione e di opposizione a decreto ingiuntivo disciplinate dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011; in secondo luogo, a verificare l'eventuale incidenza su di essi dei principi affermati dalla recente pronuncia adottata in materia dalle **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione con sentenza del **22.2.2018 n. 4485**.

I. L'orientamento della III sezione civile del Tribunale sulle cause di liquidazione dei compensi dell'avvocato

La sezione ha prestato immediata adesione, condividendoli, ai principi dettati da Cassazione n. 4002 del 29.2.2016 (in realtà già applicati dal 2012 fino alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 65/2014).

Ed inoltre,

-ricordato il tenore letterale dell'art. 14, commi 1 e 2, D.L.gs. n. 150/2011, secondo i quali "Le controversie previste dall'art. 28 della

legge 13 giugno 1942 n. 794...***sono regolate dal rito sommario di cognizione. E' competente l'ufficio giudiziario di merito dinanzi al quale il legale ha svolto l'attività professionale***" (cui si riferisce il credito azionato);

-applicata la richiamata corrente maggioritaria della giurisprudenza di legittimità sull'ambito oggettivo del citato art. 14 (sezione VI-3, 29.2.2016 n. 4002; sezione III, 15.2.2017 n. 3993; sezione II, 17.5.2017 n. 12411);

-tenuti pure presenti i principi enunciati dagli artt. 3 (inapplicabilità dei commi secondo e terzo dell'art. 702 ter cpc e quindi *impossibilità di conversione del rito da sommario di cognizione collegiale ad ordinario di cognizione monocratico pur se la causa richieda un'istruttoria non sommaria*) e 4 (mutamento del rito nel caso in cui la controversia sia promossa in forme diverse da quelle previste dal D.L.gs, anche d'ufficio ma non oltre la prima udienza; produzione degli *effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento*, ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento);

-applicata, altresì, la giurisprudenza di legittimità sulla esclusiva competenza del Tribunale in composizione collegiale (affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione 20 luglio 2012 n. 12609 e 23 settembre 2013 n. 21675, nonché dalla Corte Costituzionale con pronuncia del 26 marzo 2014 n. 65),

questa sezione segue da anni le seguenti regole processuali:

-le cause di liquidazione del compenso spettante ai legali per

prestazioni giudiziali civili ed equiparate, sono rimesse alla competenza collegiale del Tribunale e sono rette dal rito sommario di cognizione obbligatorio anche nel caso in cui il thema decidendum sia esteso all'an della pretesa creditoria;

-la forma della domanda è quella prevista dall'art. 702 bis cpc, ossia il ricorso (chiarito definitivamente dalle Sezioni Unite del 26 marzo-23 settembre 2013 n. 21675);

-per le cause introdotte con citazione, il Presidente provvede, in sede di assegnazione (ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.gs n. 150/2011), a disporre il mutamento del rito mediante nomina del Giudice Relatore e fissazione di udienza collegiale;

-la stessa competenza collegiale e lo stesso rito sommario di cognizione vanno osservati anche nel caso di c.d. ricorso misto, ossia di ricorso con il quale venga chiesta dall'avvocato la liquidazione sia di compensi giudiziali civili, sia di compensi di diversa natura (penali, amministrativi, stragiudiziali non strettamente connessi all'attività giudiziaria);

-identica conclusione vale anche per il caso in cui il ricorso sia presentato solo ai sensi dell'art. 702 bis cpc (senza cioè menzione dell'art. 28 legge n. 794/1942) e sia rivolto al Tribunale in composizione monocratica, pur avendo ad oggetto una domanda di liquidazione di compensi, almeno in parte, giudiziali civili;

-il collegio esamina entro la prima udienza la questione della competenza del Tribunale di Torino; competenza che, comunque inderogabile, sarà di natura territoriale nel caso in cui l'avvocato abbia

prestato la sua attività dinanzi ad altro Tribunale; ovvero di natura funzionale se l'attività difensiva sia stata svolta dinanzi a qualsiasi Ufficio del Giudice di Pace o a qualsiasi Corte d'Appello;

-va però attribuita assoluta prevalenza del Foro del Consumatore (già affermata da Cassazione, Sez. III, 9.6.2011 n. 12685 e confermata, dopo l'entrata in vigore del D.L.gs n. 150/2011, da Cassazione, Sezione VI-3, 12 marzo 2014 n. 5703 e, a contrario, da Cassazione del 19.1.2016 n. 780);

-quindi, fatto salvo il foro del consumatore, sono di competenza del Tribunale Ordinario di Torino le cause di liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali civili rese dal legale dinanzi al medesimo Tribunale di Torino e, quindi, anche presso la sezione lavoro e la sezione agraria;

-per contro, non rientrano nella competenza, territoriale-funzionale, del Tribunale Ordinario di Torino le liquidazioni delle prestazioni difensive giudiziali civili svolte:

dinanzi ad Uffici Giudiziari appartenenti ad altro circondario;

dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, poiché la locuzione "Il Tribunale decide in composizione collegiale" che compare nello stesso comma 2 dell'art. 14 D.L.gs n.150/2011 sta solo a puntualizzare la composizione, appunto collegiale, del Tribunale qualora la controversia sia di sua spettanza;

dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, perché distinto ufficio giudiziario che decide sempre in composizione collegiale;

dinanzi al Tribunale Per I Minorenni di Torino, perché è anch'esso

distinto ufficio giudiziario che decide sempre in composizione collegiale;

-la questione attinente all'incompetenza territoriale-funzionale del Tribunale di Torino deve formare oggetto di contraddittorio fra le parti costituite, come impone l'art. 101, comma 2, cpc, e, ai sensi dell'art. 38, comma 3, cpc, il Tribunale deve rilevarla d'ufficio non oltre la prima udienza (è da intendersi "prima udienza" anche quella successiva all'eventuale rinnovazione della notifica di ricorso e decreto alla controparte);

-per le cause già pendenti iniziate con citazione, il Giudice Istruttore deve procedere al mutamento del rito, da ordinario di cognizione a sommario di cognizione collegiale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.gs 150/2011, trasmettendo il fascicolo al Presidente di sezione per la nomina del Giudice Relatore e la fissazione di udienza collegiale;

-all'esito del giudizio sommario di cognizione collegiale introdotto con ricorso misto, ex artt. 28 legge n. 794/1942 e 702 bis cpc, o solo ex art. 702 bis cpc, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi stragiudiziali (se non strettamente connessi a quelli giudiziari) o giudiziali penali e amministrativi, sia perché il rito sommario di cognizione collegiale è normativamente previsto, dagli artt. 28 legge n. 794/1942 e 14 D.L.gs n. 150/2011, per le sole domande di liquidazione dei compensi giudiziari civili; sia perché l'art. 4, comma 1, del D.L.gs n. 150/2011 prevede il mutamento del rito solo da ordinario in sommario e non viceversa;

-invece, emetterà ordinanza sul merito della domanda di liquidazione

del compenso pur a fronte di contestazioni sollevate dal cliente sull'an del credito, compresa la domanda riconvenzionale;

-nel caso (già verificatosi) in cui la Corte d'Appello di Torino dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto per la liquidazione di prestazioni eseguite dal legale dinanzi alla stessa, per effetto di proposizione di domanda riconvenzionale da parte del cliente, altresì affermando la competenza del Tribunale monocratico a decidere la controversia, il Tribunale in composizione collegiale dovrà risolvere il conflitto negativo di competenza sollevando d'ufficio il regolamento previsto dall'art. 45 cpc.

II. L'orientamento della III sezione civile del Tribunale sulle cause di opposizione avverso i decreti ingiuntivi in materia di compensi dell'avvocato

Per tale tipologia di cause la sezione tiene conto sia del tenore letterale dell'art. 14, commi 1 e 2, D.L.gs n. 150/2011, "***l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645*** del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti all'avvocato" è regolata "dal ***rito sommario di cognizione***. E' competente ***l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo*** nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in ***composizione collegiale***", nonché dei principi affermati da:

-Corte Costituzionale 10-18.2.2010 n. 50: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma 3, cpc che consente all'avvocato di ottenere decreto ingiuntivo dal giudice del luogo ove ha

sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto, sollevata dalla Corte di Cassazione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con ordinanze del 30.1.2009 nn. 155 e 156;

-Cassazione, sezione II 20.7.2010 n. 17049: il consiglio dell'ordine in relazione al quale si determina il giudice competente, ex art. 637, comma 3, cpc, ad emettere il decreto ingiuntivo per prestazioni professionali dell'avvocato va individuato nel Consiglio dell'Ordine cui l'avvocato è iscritto "attualmente", ossia al momento della proposizione del ricorso monitorio, a nulla rilevando l'eventuale successiva iscrizione presso altro consiglio dell'ordine;

-Cassazione, sezione III, 9.6.2011 n. 12685: il concorso fra l'art. 637, comma 3, cpc e l'art. 33 D.L.gs n. 206/2005 Codice del Consumo, va regolato nel senso della prevalenza della seconda norma sulla prima; la disciplina del consumatore si applica, infatti, anche al professionista prestatore d'opera intellettuale, qual è l'avvocato; ne consegue, che il foro alternativo speciale di cui all'art. 637, comma 3, cpc opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica ovvero una persona fisica che non rivesta la qualità di consumatore per aver richiesto la prestazione professionale dell'avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

-Cassazione, sezione VI-2, 17.2-23.3.2015 n. 5810: il foro speciale dell'art. 637, comma 3, cpc prevale sui fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc e cede il passo solo al foro del consumatore, in considerazione

dei peculiari caratteri di tale foro esclusivo; a tale conclusione deve pervenirsi anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs n. 150/2011 perché né l'art. 14 di detto D.L.gs né l'art. 54 della legge delega n. 69/2009 hanno abrogato l'art. 637, comma 3, cpc; ne consegue che la competenza a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 637, comma 3, cpc rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso, mentre il processo sommario dell'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 atterrà alla sola opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 637, comma 2, cpc.

In base a quanto precede, l'orientamento adottato, ormai da vari anni, dalla sezione è il seguente:

-in generale, il rito sommario di cognizione collegiale obbligatorio disciplinato dall'art. 14 D.L.gs. n. 150/20211 va applicato anche nelle cause introdotte con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento del compenso di prestazioni giudiziali civili, pur a fronte di eccezioni attinenti anche all'an della pretesa creditoria;

-sempre in generale, la forma dell'opposizione è quella del ricorso; con la conseguenza che il Presidente, in sede di assegnazione, provvederà con apposito decreto alla nomina del Giudice Relatore e alla fissazione dell'udienza collegiale;

-nel caso in cui l'opposizione sia stata, invece, introdotta con citazione, il Presidente attuerà il mutamento del rito (ai sensi dell'art. 4, comma 1) nominando il giudice relatore e fissando udienza collegiale; ai fini

della tempestività dell'opposizione sarà sufficiente il rispetto del termine di legge (giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo) alla data di notifica dell'atto di citazione, e non alla data del suo deposito per l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 4, ultimo comma, D.L.gs. 150/2011 stabilisce che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento del rito";

-costituisce eccezione alle predette regole di rito il caso, affrontato dalla già menzionata Cassazione n. 5810 del 2015, in cui il decreto ingiuntivo opposto sia stato ottenuto, ai sensi dell'art. 637, comma 3 cpc, ossia dall'avvocato iscritto, al momento del deposito del ricorso monitorio, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, non solo nei confronti di cliente residente nel Circondario di Torino, consumatore o non consumatore, ma anche di cliente, purché non consumatore, residente in luogo ricompreso nel Circondario di altro Tribunale: in tale evenienza, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, sarà comunque competente a decidere la causa di opposizione pur se le attività difensive oggetto di ingiunzione siano state prestate dinanzi ad altro Tribunale o ad altro Ufficio Giudiziario; infatti, come già chiarito, la citata Cassazione n. 5810/2015 ha affermato che il foro speciale dell'art. 637, comma 3, cpc prevale sui fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc, cedendo il passo solo al foro del consumatore, anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs n. 150/2011, sicché la competenza a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell'art. 637, comma 3, cpc rimane territorialmente

riservata al giudice che lo ha emesso, mentre il processo sommario collegiale dell'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 atterrà alla sola opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 637, comma 2, cpc.

-tali cause, poiché non disciplinate dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011, sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica sicché l'opposizione va introdotta con citazione ai sensi dell'art. 645 cpc, e non con ricorso; per tale ragione, qualora sia invece impiegata la forma del ricorso, la conversione del rito sarà disposta dal giudice assegnatario della causa mediante fissazione dell'udienza ex art. 183 cpc e, ai fini della tempestività (e, quindi, della procedibilità) dell'opposizione, dovrà aversi riguardo alla data di notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza ex art. 183 cpc e non già alla data del deposito del ricorso; ciò, in applicazione al principio generale dettato dalla S.C. in tema di impugnazioni poiché l'art. 4, u.c., D.L.gs n. 150/2011 è inapplicabile al di fuori delle cause disciplinate dal medesimo D.L.gs;

-sempre e solo nei casi in cui l'opposizione sia disciplinata dal rito sommario di cognizione collegiale dovrà essere in limine verificata la competenza dell'adito Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.L.gs. n. 150/2011, poiché, secondo tale norma, è competente ad occuparsi dell'opposizione solo l'ufficio giudiziario di merito dinanzi al quale il legale ha svolto l'attività professionale cui si riferisce il credito ingiunto;

-con l'ulteriore precisazione che deve presumersi la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 637, comma 3, cpc, pur in difetto di

esplicitazioni in tal senso in ricorso, per il semplice fatto che il legale abbia scelto per la liquidazione e la condanna al pagamento del proprio credito professionale la via della procedura monitoria;

-per contro, vanno ritenute di competenza del Tribunale in composizione collegiale le cause di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto, per prestazioni giudiziali civili (e stragiudiziali strettamente connesse) svolte dinanzi al Tribunale di Torino, dal legale iscritto ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati diverso da quello di Torino nei confronti di cliente residente nel Circondario del Tribunale di Torino, ovvero di cliente non consumatore a prescindere dal suo luogo di residenza;

-in tali evenienze, infatti, non ricorrendo i presupposti dell'art. 637, comma 3, cpc, dovrà applicarsi il rito sommario collegiale obbligatorio stabilito dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011, sicché il Presidente, mutando il rito, dovrà emettere decreto di nomina del Giudice Relatore e di fissazione dell'udienza collegiale.

Nel caso in cui sia doveroso il mutamento del rito (da ordinario monocratico in sommario collegiale), sarà il Collegio e non il Giudice istruttore a doversi pronunciare sulle istanze ex artt. 648 e 649 cpc;

III. Le Sezioni Unite 23.2.2018 n. 4485

III.1. PREMESSA

Con ordinanza del 25.5.2017 n. 13272 la sezione VI-2 della Corte di Cassazione provocava l'intervento delle Sezioni Unite dovendosi occupare del regolamento di competenza sollevato in una vicenda

giudiziaria introitata da un avvocato con ricorso ex art. 702 bis cpc, volto alla condanna della cliente al pagamento di compensi giudiziali civili, conclusosi con declaratoria di "inammissibilità-incompetenza" emessa dal Tribunale Monocratico di Civitavecchia essendo la cliente residente in Roma (o così risultando al Tribunale), avendo la medesima sollevato contestazioni sull'an della pretesa creditoria (eccezione di prescrizione) ed avendo il legale operato dinanzi a distinti uffici giudiziari romani (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello).

La sezione 6-2 con l'ordinanza in questione chiedeva che, nel decidere il regolamento di competenza, le Sezioni Unite si pronunciasse sulle seguenti due questioni: 1. *l'incidenza della nuova normativa dettata dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 sui procedimenti utilizzabili dall'avvocato per la tutela del credito professionale*; 2. *l'ambito di operatività del peculiare rito sommario di cui all'art. 14 del D.L.gs n. 150/2011*.

A quella data (maggio 2017) si erano già espresse per l'esclusività del rito sommario collegiale, per l'operatività del citato art. 14 anche in caso di contestazioni sull'an della pretesa creditoria dell'avvocato e per la non appellabilità dell'ordinanza conclusiva del giudizio ex art. 14 (ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost): Cassazione sezione VI-3, 29.2.2016 n. 4002; Cassazione sezione III, 15.2.2017 n. 3993; Cassazione sezione II, 17.5.2017 n. 12411.

Aveva, invece, affermato principi contrari solo Cassazione sezione VI-2 (ossia la stessa sezione remittente) 24.6.2016 n. 13175,

espressione dell'orientamento, ormai minoritario, secondo il quale l'operatività del citato art. 14 era da restringersi alle sole controversie vertenti sul mero quantum del credito azionato dall'avvocato in via contenziosa.

III.2. I principi affermati dalle Sezioni Unite sui quesiti formulati dalla cassazione remittente

III.2.a Al primo quesito, riguardante l'incidenza del D.L.gs n. 150/2011 sugli strumenti ordinari di tutela del credito professionale dell'avvocato, le Sezioni Unite, pur omettendo di menzionare le pronunce delle Sezioni semplici dianzi ricordate, manifesta chiara adesione all'indirizzo maggioritario condiviso anche da questa sezione (e dunque contrario a quello della sezione VI-2 n. 13175/2016, remittente con ordinanza n. 13272/2017).

In realtà, affermano le Sezioni Unite, la coeva entrata in vigore della legge n. 794/1942 (riguardante le sole prestazioni giudiziali civili e quelle stragiudiziali connesse) e del codice di procedura civile (avvenuta nell'aprile 1942) avrebbe dovuto indurre l'interprete a ritenere fin d'allora che, oltre alla strada del ricorso monitorio, la liquidazione delle spettanze dell'avvocato fosse azionabile solo con la procedura disciplinata dagli artt. 28 e 29 della legge 794/1942, tanto più che il medesimo rito camerale era previsto anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale.

In ogni caso, al quesito le Sezioni Unite assegnano la seguente risposta: per le cause aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali civili la formulazione

dell'art. 14 del D.L.gs n. 150/2011 impone quale unico rito praticabile quello sommario di cognizione collegiale, con esclusione sia del rito sommario ordinario ex art. 702 bis cpc, sia dell'ordinario rito di cognizione; salva la proponibilità del ricorso monitorio.

Nel caso in cui l'avvocato abbia scelto la strada monitoria, l'opposizione va proposta con ricorso e qualora l'opposizione sia erroneamente introitata con citazione, il giudice provvederà al mutamento del rito senza conseguenze alla luce delle previsioni dell'art. 4 del D.L.gs n. 150/2011.

L'unicità del rito sommario collegiale per le cause di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati affermato dalle Sezioni Unite conferma la correttezza dell'orientamento adottato da questa sezione per tale tipologia di cause.

III.2.b Quanto, invece, alle cause di opposizione proposte dal cliente avverso il decreto ingiuntivo azionato dal legale, i predetti principi possono essere condivisi limitatamente alle ipotesi effettivamente di competenza collegiale.

Si è infatti già detto che la sezione ha da vario tempo aderito ai difformi principi enunciati ex professo da Cassazione n. 5810/2015 secondo la quale il foro speciale dell'art. 637, comma 3, cpc (*giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto l'avvocato ingiungente*) prevale sui fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc (tranne che sul foro del consumatore) perché né l'art. 14 di detto D.L.gs né l'art. 54 della legge delega n. 69/2009 hanno

abrogato l'art. 637, comma 3, cpc.

Il diverso avviso espresso dalle Sezioni Unite non appare convincente perché in parte non conforme ai comuni canoni ermeneutici e in altra parte contraddittorio.

L'argomentazione utilizzata dalle Sezioni Unite presuppone, infatti, che il dettato dell'art. 14, comma 2, D.L.gs n. 150/2011 non abbia in alcun modo interferito con le previsioni dell'art. 637 cpc, senonché:

-il tenore letterale della citata norma (*"E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera"*) appare incompatibile con i criteri ordinari di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc (salvo il Foro del consumatore) richiamati dal primo comma dell'art. 637 cpc;

-lo stesso tenore letterale rappresenta la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 637 cpc (*"E' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce"*) dal quale si differenzia per la sola eliminazione della facoltatività di tale Foro.

Inoltre, le conclusioni cui pervengono le Sezioni Unite appaiono contraddittorie poiché, se da una canto affermano la totale "irrilevanza" della novella del 2011 rispetto alla norma codicistica, dall'altro, non traggono da tale premessa (in sé non condivisibile) l'inevitabile sopravvivenza (anche) del comma 3 dell'art. 637 cpc, e, quindi, dello speciale, seppur alternativo, Foro del giudice competente per valore del *luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto l'avvocato* ingiungente.

Ma, come si è già evidenziato, tale Foro conduce inevitabilmente fuori dall'ambito di operatività del comma 2 dell'art. 14, D.L.gs n. 150/2011. Per tali ragioni, questa sezione ritiene di dover continuare a conformarsi ai principi dettati da Cassazione n. 5810/2015 e quindi ribadisce l'orientamento già dettagliato al paragrafo II.

In sintesi: la competenza a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 637, comma 3, cpc rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso e la causa sarà trattata e decisa dal Tribunale in composizione monocratica, a meno che l'avvocato ingiungente sia iscritto ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati diverso da quello di Torino ed abbia assistito, dinanzi al Tribunale di Torino, un cliente residente nel Circondario del Tribunale di Torino, ovvero un cliente non consumatore, a prescindere dal suo luogo di residenza; solo in tal caso, infatti, la causa sarà disciplinata dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 e la competenza a deciderla sarà del Tribunale in composizione collegiale.

III.3 Al secondo quesito avente ad oggetto l'ambito di operatività del peculiare rito sommario di cui all'art. 14 del D.L.gs n. 150/2011 le Sezioni Unite hanno risposto affermando che le controversie disciplinate da tale norma (come, invero, già quelle previste dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento al dato letterale "liquidazione" dell'art. 28) possono riguardare anche l'an debeat, e non la sola determinazione del quantum del credito azionato dall'avvocato, anche nel caso in cui la contestazione involga la stessa sussistenza del rapporto

professionale.

Tale principio conferma la correttezza dell'orientamento adottato da questa sezione.

III.3.a Rispondendo al secondo quesito le Sezioni Unite hanno affermato ulteriori principi ipotizzando che le contestazioni sollevate dal cliente si siano tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale.

Tale evenienza, chiariscono le Sezioni Unite, può articolarsi nelle seguenti diverse ipotesi, a seconda che il giudice adito sia o meno competente a trattare anche la domanda avanzata dal cliente:

-qualora il giudice adito ai sensi dell'art. 14 risulti competente anche in relazione alla domanda riconvenzionale, può continuare la trattazione congiunta di entrambe le domande, a meno che quella riconvenzionale non richieda un'istruttoria non sommaria ai sensi dell'art. 702 ter, comma 4, cpc; in tal caso, previa separazione, la domanda riconvenzionale dovrà essere trattata con il rito ordinario di cognizione e se la sua decisione venisse a porsi come pregiudiziale alla domanda di pagamento degli onorari, questa potrà essere sospesa ai sensi dell'art. 295 cpc;

-nel caso, invece, in cui la domanda riconvenzionale esorbits dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14, entrambe le domande potranno essere demandate alla decisione di altro giudice in base alle norme sulla connessione;

-nel caso, poi, in cui sia adita la Corte d'Appello, la proposizione della domanda riconvenzionale comporterà senz'altro, previa separazione,

la rimessione della stessa al giudice competente in primo grado, con eventuale sospensione ex art. 295 cpc della domanda di liquidazione degli onorari;

-in ogni caso, l'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito professionale esercitata dal cliente in via autonoma non è riconducibile nell'ambito dell'art. 14, bensì soggetta alle normali regole di competenza.

Anche i predetti principi confermano la correttezza dell'orientamento adottato da questa sezione che ha già proceduto anche alla trattazione delle (a dire il vero, non frequenti) domande riconvenzionali sollevate dal cliente sia perché rientranti nella competenza per valore del Tribunale sia perché solitamente non necessitanti di complessa istruttoria.

Si prende, comunque, atto che, in caso contrario, sarà percorribile la previsione dell'art. 703 ter, comma 4, cpc (effettivamente non inserito fra le inapplicabilità al rito di cognizione sommaria speciale dell'art. 14 specificate dall'art. 3 D.L.gs n. 150/2011).

In tale evenienza, la sezione ritiene di poter seguire le seguenti modalità procedurali: all'esito dell'udienza di comparizione parti il Collegio disporrà la separazione della domanda riconvenzionale e la rimetterà al Presidente perché ne attui il passaggio al rito ordinario di cognizione mediante la sua assegnazione ad un giudice della sezione (previa attribuzione di un nuovo numero di ruolo); qualora (e sarà il caso più frequente) appaia probabile che la decisione di tale domanda possa avere ripercussioni sulla decisione della domanda di

pagamento degli onorari (potendo incidere sull'entità o perfino sulla sussistenza del credito del legale), il Collegio disporrà anche la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc.

Si prende, infine, atto che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, la Corte d'Appello di Torino è tenuta ad occuparsi della trattazione della domanda di pagamento degli onorari relativi a prestazioni rese dinanzi alla stessa e che può rimettere al giudice di primo grado solo la domanda riconvenzionale del cliente.

Ne consegue, che nel caso, già verificatosi, di "dismissione" da parte della locale Corte d'Appello anche della domanda attinente al pagamento del compenso, la sezione, dovendo negare la propria competenza funzionale in ossequio al dettato dell'art. 14, comma 2, D.L.gs n. 150/2011, dovrà necessariamente proporre regolamento di competenza ex art. 45 cpc.

IV. L'obiter dictum delle Sezioni Unite

Come dianzi evidenziato, i quesiti rivolti alle Sezioni Unite si sono incentrati esclusivamente su due questioni: l'unicità, o meno, del rito sommario di cognizione collegiale per le cause di liquidazione dei compensi delle prestazioni giudiziali civili; l'estensione dell'oggetto di tali cause anche all'an debeat del credito del professionista.

Entrambi i quesiti hanno avuto risposta affermativa.

Inevitabilmente, analizzando il dettato dell'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 le Sezioni Unite si sono dovute occupare anche del rito applicabile alle cause di opposizione al decreto ingiuntivo azionato dal legale ed hanno concluso per l'applicabilità in ogni caso anche a dette cause

(anche nel caso riguardato dall'art. 637, comma 3, cpc) del rito sommario collegiale.

L'unica questione che non ha formato oggetto di rimessione al vaglio delle Sezioni Unite è stata quella della natura della competenza prevista dal comma 2 del citato art. 14.

Ed invero, alcuna ragione v'era per coinvolgere le Sezioni Unite su tale questione apparendo indubitabile che l'espressione "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera" connota tale competenza del carattere dell'inderogabilità, atteso l'utilizzo della "forma verbale imperativa" (peraltro, richiamata dalle stesse Sezioni Unite al punto 5 delle Ragioni della Decisione a proposito del verbo "deve" contenuto nel testo originario dell'art. 28 della legge n. 794/1942 che avrebbe dovuto, a loro avviso, condurre fin da quegli anni a ravvisare nella procedura disciplinata dall'art. 29 l'unica strada percorribile per la liquidazione degli onorari degli avvocati civilisti).

Ed il fatto che neppure la Cassazione remittente abbia nutrito dubbi sulla natura funzionale, e quindi inderogabile, della competenza del giudice (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello) dinanzi al quale l'avvocato ha prestato l'opera professionale di cui chiede il pagamento (previa liquidazione), individuata dall'art. 14, comma 2, discende dal fatto che la stessa risulta affermata nella relazione sulla legge delega n. 69/2009, in molteplici pronunce della Corte di Cassazione, nonché dalla Corte Costituzionale.

Invero:

-la legge delega n. 69 del 2009 (art. 54, comma 2, lettera a) ha raccomandato al legislatore delegato il mantenimento della “competenza funzionale” dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, nonché della composizione collegiale dell’organo giudicante;

-la Corte di Cassazione, occupandosi della precedente normativa, ha affermato più volte la natura “funzionale inderogabile” della competenza del “capo dell’ufficio giudiziario adito per il giudizio” fissata dagli artt. 28 e 29 legge n. 794/1942 (così Cassazione, sez. 2, 6.12.2013 n. 27402, conforme a Cassazione n. 9879 del 2012);

-la Corte Costituzionale, con sentenza n. 65 del 2014, nel respingere l’eccezione di costituzionalità degli artt. 3 e 14, comma 2, D.Lgs n. 150/2011, ha richiamato, fra le peculiarità del rito previsto da tali norme, anche i criteri di determinazione della competenza del giudice deputato alla trattazione delle cause relative ai compensi degli avvocati, compresa la Corte d’Appello in unico grado;

-la Corte di Cassazione, occupandosi di controversie introdotte nella vigenza del D.Lgs. n. 150/2011, ha, infine, sottolineato che la “specialità” del foro previsto dal comma 2 dell’art. 14 può essere superata solo dalla “specialità del foro del consumatore” e che detta norma configura in materia di liquidazione del compenso degli avvocati “una vera e propria competenza funzionale” dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera (così, fra le molte, Cassazione n. 5703/2014; Cassazione n. 4002/2016; Cassazione n. 548/2017).

Tutto ciò premesso, non possono condividersi le affermazioni svolte dalle Sezioni Unite nella parte finale della motivazione - dedicata alla individuazione del giudice competente a decidere la causa che ha dato luogo all'intervento delle stesse Sezioni Unite - giacché esse presuppongono la mera facoltatività del foro individuato dall'art. 14, comma 2 e così si esprimono: "L'azione cumulava pretese inerenti prestazioni giudiziali svolte davanti a tre uffici diversi, cioè il Giudice di Pace di Roma, il Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Roma. A norma del combinato disposto dell'art. 28 della legge del 1942 e dell'art. 14 del d.l.gs n. 150 del 2011, *il ricorrente avrebbe potuto proporre tre distinte domande davanti a detti uffici giudiziari ai sensi del comma 2 dell'art. 14 e dunque non far luogo al cumulo...*" ovvero, proseguono le Sezioni Unite, avrebbe potuto agire in via monitoria cumulando le domande ai sensi dell'art. 637, comma 1, cpc o separandole ai sensi dell'art. 637, comma 2, o , infine, cumulandole presso il Foro indicato nel terzo comma dell'art. 637 cpc.

Si sono già indicate le ragioni per le quali la Sezione, aderendo a Cassazione n. 5810/2015, ritiene che l'art. 14, comma 2, del D.L.gs n. 150/2011 abbia implicitamente abrogato il comma 1 dell'art. 637 cpc (che rinvia ai criteri generali di competenza territoriale) ed espressamente sostituito il comma 2 di tale norma, sicché, pur adottando la strada monitoria, sono cumulabili dal legale domande afferenti a prestazioni eseguite dinanzi ad uffici giudiziari diversi solo nell'ipotesi in cui egli si avvalga del Foro di iscrizione all'Albo cui al comma 3 dell'art. 637 cpc (salvo, comunque, il rispetto del Foro del

consumatore, se diverso dal primo).

A maggior ragione deve escludersi che, laddove il legale decida di intraprendere la strada della cognizione (obbligatoriamente, sommaria collegiale), possa cumulare dinanzi ad un solo ufficio giudiziario (nella specie, il Tribunale di Civitavecchia, competente, per le attività svolte dinanzi al Tribunale di Roma, in base al foro del consumatore) le domande di liquidazione di prestazioni svolte dinanzi ad altri uffici giudiziari (nella specie, dinanzi al Giudice di Pace e alla Corte d'Appello romani).

E' evidente, infatti, che ogni diversa interpretazione del quadro normativo in esame equivarrebbe ad "abrogare" la competenza funzionale prevista dall'art. 14, comma 2, D.L.gs n. 150/2011.

Quindi, pare doversi escludersi che col ricorso ex art. 702 bis previsto dagli artt. 3 e 14 del D.L.gs n. 150/2011 possa chiedersi al Tribunale di Torino la liquidazione di prestazioni giudiziali civili svolte dinanzi ad altri uffici giudiziari, con l'unica eccezione delle attività prestate dinanzi ad altro Tribunale nel caso in cui il cliente risieda nel circondario del Tribunale di Torino.

Il Presidente FF

Dott.ssa Elisabetta Massa